



CITTA' DI L I F F I

Provincia di Caserta



Piazza della Liberazione n.1 - Cap 81011- Tel. 0823.787403- Telefax 0823.787015

P.I.V.A. : 01794300614 - C.F.: 82000320612

Ordinanza Sindacale N°9 DEL 20/09/2018 Prot. 10716

Il Sindaco

dott.ssa Maria Luisa Di Tommaso

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E LATTINE E DIVIETO DI UTILIZZO DI BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE NELLE AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA "MANIFESTAZIONE RADIO NIGHT PARTY".

PREMESSO che sabato 22 settembre 2018 è prevista la Manifestazione "RADIO NIGHT Party" che si svolgerà in piazza XIX Ottobre;

RILEVATA la necessità che per esigenza di tutela della pubblica incolumità si rende necessario disciplinare la vendita, anche da asporto, di bevande ed alimenti di qualsiasi natura in contenitori di vetro o di latta;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/0P/0001991/2017 datata 07/06/2017 che detta le nuove direttive di sicurezza per l'organizzazione di eventi pubblici che prevede sia emanata Ordinanza Sindacale per il divieto di vendita di alimenti o bevande in contenitori di vetro fino al termine di tale manifestazione;

VISTO /l'art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO /art. 9 del regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

ORDINA

- Dalle ore 12:00 del giorno 22 settembre 2018 e fino alle ore 06:00 del 23 settembre 2018, è fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;

- Nell'area della manifestazione potranno essere introdotte esclusivamente bottiglie di bibite analcoliche in plastica e prive di tappo;
- Il divieto di cui al primo punto riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica e i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande presenti su tutto il territorio Comunale.

AVVERTE

- L'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 — bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, @ ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii;

DISPONE CHE

- La presente ordinanza è immediatamente eseguibile;
- La presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto, al Questore, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Municipale per la verifica della sua esatta osservanza.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

IL SINDACO

F.to Dott.ssa Maria Luisa Di Tommaso